

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1150

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore VALLETTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 NOVEMBRE 1994

—————

Norme urgenti in materia di reclutamento di personale
docente e assistente delle Accademie di belle arti

—————

ONOREVOLI SENATORI. - In previsione del bando di concorso a cattedre per soli titoli riguardante le Accademie di belle arti e le Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, si rende necessario estendere le previsioni del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, recante «Norme in materia di reclutamento del personale della scuola», al personale docente ed assistente di dette istituzioni.

Si tratta di prevedere una sorta di riconoscimento rivolto ad eliminare alcune disparità di trattamento che l'applicazione del decreto-legge n. 357 del 1989 ha determinato.

Mentre per le scuole di ogni ordine e grado, infatti, sono state previste, in sede di conversione in legge, una serie di disposizioni riferite alla riapertura dei termini concorsuali (vedi articolo 11, comma 3, ed articolo 9, comma 1), per il personale delle istituzioni citate in premessa non è stata prevista alcuna norma rivolta a sanare situazioni di evidenti disparità di trattamento che hanno dato luogo ad un nutrito contenzioso che sicuramente non ha contribuito a risolvere il problema del precariato. La soluzione di tale problema non è stata certamente facilitata dall'indizione di concorsi a cattedre per titoli ed esami, in particolar modo per le Accademie di belle arti, visto l'esiguo numero di candidati che hanno potuto conseguire l'idoneità dal momento che gli stessi concorsi, per alcune discipline, si sono risolti nell'ammissione agli orali di pochissimi candidati, fra i quali gli assistenti degli stessi docenti presenti nelle commissioni giudicatrici.

Questi fatti hanno determinato un nuovo e nutrito contenzioso che è stato fatto rilevare anche da interrogazioni parlamentari.

Si verifica che al momento dell'indizione dei nuovi concorsi per soli titoli ci si trova in presenza di candidati che, pur essendo inclusi ancora in graduatoria con riserva, e pur avendo maturato i prescritti trecentosessanta giorni di servizio, non possono partecipare al nuovo concorso in quanto non hanno superato i concorsi per titoli ed esami, che, come già detto, nella maggior parte dei casi, si sono rivelati a «numero chiuso».

Pertanto, per il personale in questione, ove non venisse emanato un provvedimento urgente, non sarebbe possibile l'inserimento a tutti gli effetti nelle nuove graduatorie in quanto, in seconda applicazione del decreto-legge n. 357 del 1989, oltre al requisito dei trecentosessanta giorni di servizio è previsto il superamento di un concorso a cattedre per titoli ed esami. Non sanando la situazione, quindi, ci si troverebbe di fronte a graduatorie che risultano impugnate e ad altre che certamente lo saranno al momento della loro pubblicazione definitiva, che avverrà dopo la registrazione degli organi di controllo. E, cosa più grave, a nomine già effettuate che certamente dovranno essere rimesse in discussione.

Il tutto con un sicuro aggravamento del malcontento e del contenzioso già in atto.

Si determinerebbe, inoltre, che alcuni docenti, in prima applicazione del decreto-legge, hanno potuto beneficiare della deroga al superamento del concorso a cattedre per titoli ed esami mentre altri, per lo stesso concorso, per il fatto di essere inclusi in graduatoria con riserva, al momento dell'aggiornamento della stessa, per potervi essere inseriti a pieno titolo, devono aver superato un concorso a cattedre per titoli ed esami.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Risulta evidente la macroscopica diversità di trattamento.

Per i motivi detti, e tenendo nella giusta considerazione il fatto che il comma 1 dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 357 del 1989 non ha potuto trovare

applicazione per i docenti delle Accademie, al fine di snellire le procedure, di risolvere il contenzioso esistente anzichè aggravarlo e per evitarne del nuovo, si ritiene utile ed indispensabile proporre per l'approvazione il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. I docenti e gli assistenti delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, che, in prima applicazione della suddetta norma, siano stati ammessi ai concorsi con riserva, hanno titolo ad essere inclusi in graduatoria a tutti gli effetti purchè, in seconda applicazione della norma stessa, alla data di emanazione del bando di concorso a cattedre per soli titoli, abbiano maturato trecentosessanta giorni di servizio effettivo nelle Accademie alle quali si riferiscono le graduatorie soggette all'aggiornamento.